



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7706/2011** promossa da:

IL CASO.it

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente causa giunge in decisione sul merito a seguito di sentenza non definitiva che ha respinto eccezione di litispendenza pregiudiziale proposta da parte opponente e a seguito di integrazione della CTU contabile.

In particolare parte opponente aveva nel merito originariamente eccepito: - il comportamento contrario a buona fede della banca che avrebbe stornato assegni da conto corrente di un terzo su cui originariamente erano stati addebitati al conto corrente del ████████, effettivo emittente l'assegno,

creando essa stessa le condizioni per il passivo eccessivo che poi ha determinato la improvvisa risoluzione del contratto; - la assenza di prova scritta; - la applicazione di interessi usurari.

A seguito di CTU contabile e sua successiva integrazione la causa era infine trattenuta in decisione.

La eccezione relativa alla violazione dei principi di buona fede nella esecuzione del rapporto di conto corrente è priva di pregio.

Parte opponente lamenta che il correntista [redacted] avrebbe tratto assegni sul conto corrente e indebitamente la banca li avrebbe addebitati, (dopo aver corretto l'erroneo addebito su conto corrente di una terza persona) "stornandoli", sul medesimo conto corrente che doveva rettamente fornire la provvista per tali assegni.

La banca ha chiaramente operato conformemente alla regolamentazione della convenzione assegni in essere con il correntista non potendo questi lamentare se assegni da lui tratti siano stati addebitati sul suo conto e non sia stato lasciato intonso l'addebito per errore materiale su conto corrente di persona estranea alla trazione di quegli assegni (anche se ciò indubbiamente gli avrebbe consentito di fruire di più ampia provvista !!).

Che la provvista si fosse nel frattempo ridotta per effetto della emissione di ulteriori tratte ad opera del medesimo [redacted] è circostanza non imputabile alla banca ma alla negligenza (nella migliore delle ipotesi) del medesimo [redacted].

Né ha rilievo per fondare la responsabilità della banca la circostanza che gli assegni fossero stati pagati, nel frattempo, essendo il pagamento avvenuto con provvista proveniente da conto corrente di soggetto estraneo alla trazione di quegli assegni.

Né di conseguenza avendo emesso assegni per importo latamente superiore alla provvista (e per fatto a lui solo attribuibile) la Banca ha deciso di risolvere il contratto di conto corrente in essere con il [redacted].

La eccezione di nullità formale è infondata.

Parte opposta ha prodotto copia fotostatica sia del contratto di conto corrente che delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal correntista nonché copia della fideiussione sottoscritta dalla [redacted].

La circostanza che non tutte le pagine delle condizioni generali di contratto siano state siglate dal correntista non esclude che sia comunque assolto l'onere della forma scritta ad substantiam essendo evidente che la copia (di cui non è espressamente disconosciuta la conformità all'originale) corrisponde alla rappresentazione fotostatica di documento unitario formato da pagine a stampa di un modulo sottoscritto dall'opponente.

L'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi è altresì infondata.

L'art. 644 c.p. e l'art. 1815 c.c. prevedono una tipica nullità virtuale di protezione con conseguenze sanzionatorie a carico del creditore mutuante, determinando la conversione *ex lege* del mutuo feneratizio in mutuo gratuito. È infatti stabilito che, nel caso siano pattuiti interessi usurari (da intendersi a qualsiasi titolo, anche di interessi moratori), non solo la clausola è nulla, e per l'effetto la violazione della norma imperativa causa quindi una nullità parziale del contratto, ma, a differenza che per i contratti di mutuo stipulati anteriormente alla entrata in vigore della disposizione novellata, "non sono dovuti interessi" né a titolo di interessi corrispettivi eventualmente pattuiti, né a titolo di interessi usurari.

Tale disposizione, come interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza successiva alla sua entrata in vigore, nella sua specialità supera ed assorbe anche la distinzione di trattamento, quantomeno per il

caso della usura presunta di cui al primo comma dell'art. 644 c.p., tra "usura civile" ed "usura penale". Infatti nello stabilire che non sono dovuti interessi a nessun titolo, di fatto equipara la posizione del creditore mutuante che abbia ottenuto, in violazione delle norme imperative antiusura, interessi (corrispettivi e/o moratori) usurari a quella dell' *accipiens* in mala fede di somme di denaro *sine titulo* o ricevute in forza di un titolo nullo o annullato. Tale sarebbe peraltro la posizione del creditore mutuante nell'ipotesi di totale nullità del contratto di mutuo per illiceità dell'oggetto o della causa.

In questo modo, quindi viene superata e assorbita ogni questione circa la illiceità della causa o dell'oggetto del contratto per violazione dell'art. 644 c.p., essendo gli effetti della speciale fattispecie di nullità virtuale di cui all'art. 1815 c.c. sovrapponibili a quelli della nullità totale del contratto, quanto alla posizione del creditore; e venendo invece avvantaggiati i debitori per il caso in cui non siano ancora scaduti i termini contrattuali per la restituzione delle somme capitali; infatti, in caso di nullità totale del contratto, il creditore, sia pur di mala fede, potrebbe richiedere immediatamente la restituzione quantomeno del capitale. Viceversa, prevedendo l'art. 1815 c.c. una ipotesi di nullità parziale del contratto con finalità di protezione, il debitore potrà comunque avvantaggiarsi degli eventuali termini stabiliti a suo favore nel contratto e non ancora scaduti, rimanendo il negozio valido, salva la nullità parziale della clausola di interessi.

La norma imperativa di divieto della pattuizione degli interessi usurari, per la compiuta definizione di tale concetto normativo, richiede di essere ricostruita non solo attraverso la lettura delle disposizioni codicistiche in tema di mutuo appena richiamate, ma appunto sia dell'art. 644 c.p. che della legge 108/1996.

L'art. 644 c.p., al secondo comma, fa rinvio alla legge 108/1996 per la definizione del tasso di interesse usurario, nel caso della cosiddetta usura formale o presunta, per poi chiarire, al comma V gli addebiti in concreto pattuiti a carico del mutuatario o del soggetto finanziato che sono rilevanti al fine della determinazione dell'interesse usurario, ricomprendendovi "le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

L'art. 2 della legge 108/1996 al comma IV stabilisce che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

A sua volta l'art. 2 comma I della medesima legge dispone che "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Orbene, il precetto di divieto previsto dall'art. 644 c.p. deve essere ricavato dalla interpretazione letterale logica e sistematica delle appena richiamate disposizioni di legge.

A tal proposito, occorre in primo luogo osservare che l'art. 644 c.p. contiene una definizione del concetto di "tasso di interesse usurario" costituente l'elemento centrale dell'oggetto della condotta vietata (pattuizione o addebito di interesse a tasso usurario) onnicomprensiva, precisata al comma V: il

tasso di interesse oggetto della fattispecie penale (e della corrispondente norma imperativa rilevante per il diritto civile e avente come conseguenza sanzionatoria quella prevista dall'art. 1815 comma II c.c.) è costituito dalla somma di interessi in senso tecnico, nonché di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, connesse alla erogazione del credito e dunque in rapporto causale, in senso civilistico, con la concessione del finanziamento o del mutuo, con la sola eccezione di quelle dovute in ragione di norme tributarie di prelievo (si veda infatti l'inciso : "escluse quelle per imposte e tasse"). Dunque, il concetto di tasso di interesse oggetto della condotta tipizzata (dal reato e quindi vietata anche sul piano civilistico) è determinato in modo tassativo da una norma definitoria legale integratrice del precetto.

Il parametro di anti giuridicità della condotta è dato dal superamento da parte del tasso in concreto rilevato (secondo la definizione anzidetta) con un limite soglia che è individuato dalla legge attraverso il rinvio ad un atto normativo secondario, ossia il Decreto Ministeriale che, con cadenza trimestrale individua il tasso effettivo globale medio, per ciascun tipo di operazione (TEGM) e stabilisce quindi il presupposto in base al quale possa dirsi integrata la soglia, definita in via generale e astratta dall'art. 2 comma IV della legge 108/1996 della usurarietà presunta degli interessi ossia il TEGM aumentato della metà.

La Suprema Corte, con decisione condivisibile ha chiarito, dunque, come il provvedimento ministeriale abbia natura di mero atto di specificazione tecnica del precetto di divieto il cui contenuto essenziale è comunque adeguatamente individuato dalla legge (escludendosi quindi ogni violazione del principio di legalità-riserva di legge, rilevante in materia di definizione di fattispecie di reato: v. Corte Costituzionale, n. 26 del 1966, Corte Costituzionale n. 61 del 1968, Corte Costituzionale n. 61 del 1969, Corte Costituzionale n. 113 del 1972, essendo affidato al Ministero del Tesoro solo il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari (così anche Cass. pen., Sez. 2 n. 12028 del 29/2/2010; e Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010; Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011). Peraltro – si osserva per inciso – la responsabilità penale (ma non la usurarietà rilevante ai fini della sanzione di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in sede civile) potrebbe essere esclusa in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e per l'essersi i responsabili attenuti alle indicazioni di un organo di mediazione interpretativa autorevole quali possono qualificarsi le istruzioni di fonte pubblica per la determinazione del TEG date dalla Banca di Italia, potendo sussistere l'*error juris* scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. come interpolato dalla sentenza Corte Cost. 364/1988 (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, cit.).

Infatti, la Corte Nomofilattica ha statuito che: "*In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 644 c.p., comma 3 e L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale*" (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003 Ud. Rv. 226037). Non v'è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l'autorità amministrativa deve compiere per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari.

La norma penale è dunque parzialmente in bianco ma la tecnica di rinvio allo strumento tecnico risulta pienamente legittima in ragione della specificità della materia e della natura estremamente specialistica delle rilevazioni periodiche da effettuare.

Il particolare rilievo che ricopre il procedimento amministrativo e le rilevazioni del Ministero circa i tassi medi praticati e l'inquadramento delle categorie di operazioni, nonché l'inserimento nel computo della misura media di costi e altre voci di oneri contrattuali nella definizione del tasso medio praticato (e quindi nella determinazione del tasso soglia) ha comportato l'insorgere di contrasti interpretativi nelle ipotesi in cui taluni costi, commissioni, corrispettivi del credito o spese, i quali – seppure ad una interpretazione letterale e sistematica dell'art. 644 comma IV c.p. parrebbero doversi ricomprendere nel calcolo del concreto tasso di interesse pattuito – non risultino presi in considerazione nell'ambito del procedimento amministrativo a monte della emanazione del Decreto Ministeriale di rilevazione dei tassi medi.

In particolare, si confrontano varie tesi. Prima di esaminarle, occorre sgombrare il campo da possibili equivoci circa la traslabilità degli esiti interpretativi dai casi presi in considerazione dalla topica sottesa alla esplicitazione di tali alternative ermeneutiche alla fattispecie concreta: le varie impostazioni che si esamineranno sono da analizzarsi, in primo luogo, con riferimento alle modalità con cui ricostruiscono la struttura normativa della fattispecie (penale e civile) della pattuizione di interessi usurari con riguardo, in particolare, ai rapporti tra fonte legale e fonte regolamentare nella definizione del concetto di tasso di interesse, da un lato, e di percentuale soglia di usurarietà, dall'altro. Le peculiarità del caso singolo o della classe di casi, correlate alla tipologia di componenti aggregate dell'interesse usurario sono da valutarsi a prescindere dalla soluzione adottata circa la struttura normativa della fattispecie e saranno analizzate più innanzi, con esclusivo riferimento alla ipotesi concreta sottoposta a giudizio, ma alla stregua della soluzione ermeneutica che parrà più opportuna in ordine alla portata integrativa del Decreto Ministeriale e alle conseguenze della stessa sulla fattispecie di cui all'art. 644 c.p. Può quindi passarsi allo scrutinio delle divergenti soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza (di legittimità e di merito).

Secondo una prima impostazione, l'art. 644 comma III c.p. nella parte in cui definisce gli interessi, i costi, corrispettivi del credito e spese, nonostante la dizione letterale ipoteticamente onnicomprensiva dovrebbe interpretarsi in modo coordinato con l'art. 2 comma 1 legge 108/1996 il quale rinvia alla normazione secondaria la definizione del tasso soglia: sicché sarebbero, per ciascun trimestre, rilevanti anche ai fini della applicazione della norma di cui all'art. 644 comma IV c.p. solo quelle componenti dell'interesse usurario definite da tale norma che siano state considerate nelle rilevazioni del TEGM: l'art. 644 comma IV c.p. andrebbe interpretato sulla scorta delle istruzioni per la rilevazione del TEGM fornite dalla Banca di Italia. Lo imporrebbero, secondo tale tesi, esigenze di rispetto del principio di determinatezza della fattispecie e di necessaria offensività, nonché il principio di irretroattività delle leggi penali che vieta una ricostruzione a posteriori di una interpretazione in *malam partem* del tessuto normativo di definizione del tipo criminoso.

La tesi non è condivisibile: vi si oppongono ragioni di ermeneutica letterale e di tecnica di strutturazione del tipo penale nonché assiologiche, connesse alla compatibilità della struttura della fattispecie con il principio di riserva di legge con riguardo al ruolo (limitato attribuibile alla fonte secondaria).

Sotto il primo profilo, la definizione del concetto di "interesse usurario" contenuta nel comma IV dell'art. 644 c.p. è espressa con lessico privo di riferimenti normativi esterni, che non autorizza interpretazioni degli elementi in essa richiamati (spese, commissioni, remunerazioni del credito) debitorie di fonti extrapenali. Assumere che, nella interpretazione della norma in questione, siano vincolanti per il Giudice (civile o penale) le istruzioni della Banca di Italia anche ove, in modo indebito

(rispetto ad una libera ermeneutica della disposizione demandata solo in ultima analisi alla discrezionalità giurisdizionale in quanto attributo dello dello *ius dicere*) restringano il campo delle componenti di computo del tasso concretamente applicato, significherebbe disapplicare la legge a fronte di un regolamento (il Decreto Ministeriale).

Sul piano strutturale poi si è già evidenziato, e va ribadito, come la norma di cui all'art. 2 comma 1 legge 108/1996 si limiti a definire attraverso un circoscritto rinvio "in bianco" a fonte sublegislativa la sola soglia percentuale della usurarietà dell'interesse e non già il concetto di tasso di interesse ai sensi della disciplina antiusura che trova pieno e completo quadro definitorio nel solo articolo 644 c.p.

Peraltro, il richiamo del medesimo elenco, sia nel comma IV dell'art. 644 c.p. che nel comma I dell'art. 2 legge 108/1996, pur nella equivalenza lessicale, assume diversa prospettiva funzionale: nel primo caso l'elenco in questione definisce il criterio di sussunzione del tasso in concreto praticato nella fattispecie precettiva di divieto; nel secondo caso riveste il ruolo parametro di legittimità della attività amministrativa di rilevazione dei tassi di interesse medi, delimitando i poteri attribuiti alla autorità amministrative e dettando le direttive cui attenersi nell'esercizio della discrezionalità tecnica alla medesima demandata.

Sotto il secondo profilo, va poi osservato, come aderendo alla tesi qui avversata, si opererebbe una conversione interpretativa della fattispecie penale di usura presunta da norma solo parzialmente in bianco a norma totalmente in bianco, posto che la fonte secondaria non definirebbe solo l'aspetto tecnico della soglia variabile di trimestre in trimestre, ma altresì lo stesso oggetto della condotta: la norma di cui all'art. 644 c.p. suonerebbe infatti così: sono usurari gli interessi definiti in base alle componenti di remunerazione del credito prese in considerazione dal Ministero del Tesoro per la rilevazione del TEGM che superano la soglia definita per ciascuna tipologia di operazioni dal medesimo Ministero in proprio atto normativo secondario.

Si attiene a ricostruzione interpretativa coerente con la struttura della fattispecie criminosa in oggetto, invece, la tesi ermeneutica sposata da diversi giudici di merito e condivisa, altresì, da arresti della Cassazione civile più risalenti ( in materia di rilievo degli interessi moratori nel calcolo dell'interesse usurario) e più recenti della Cassazione penale (in materia di rilievo delle Commissioni di Massimo Scoperto).

Quanto alle prime, basti ricordare quanto osservato dal Supremo Collegio nella sentenza Sez. 1, n. 5286 del 22/04/2000, che icasticamente ha affermato: *"la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3<sup>a</sup> comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1<sup>a</sup> comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura"*.

Quanto alle seconde, basti osservare come la Cassazione penale (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010; Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010) abbia stabilito che *"nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito"* a prescindere dal fatto che essa fosse stata considerata dalla Banca di Italia nelle proprie istruzioni (al punto C5 delle istruzioni, almeno fino

al 2011) per la rilevazione del TEG e fosse quindi valutata dal Ministero nella rilevazione del TEGM, in quanto rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale tesi, infatti, per un verso afferma la autonomia della fattispecie di cui all'art. 644 comma IV c.p. rispetto alle fonti amministrative, così da consentire al Giudice di ricomprendere nel calcolo del tasso di interesse commissioni, remunerazioni del credito e spese che siano corrispettive rispetto allo stesso a prescindere dal rilievo che abbiano avuto nella definizione del TEGM ad opera della autorità amministrativa.

Per altro verso, va riconosciuto (ed è implicito nel percorso decisionale degli arresti citati e altresì esplicitato da Cass. pen., Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013) come la natura prescrittiva delle rilevazioni sia limitata alla sola definizione del TEGM e, quindi, della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo, senza che rivestano qualifica di normatività i presupposti della attività di rilevazione o le direttive della Banca di Italia seguite dagli intermediari e dalle Banche per le segnalazioni dei tassi riscontrati e presupposto della emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel trimestrale Decreto Ministeriale.

La impostazione, in gran parte per le ragioni dette persuasiva, non convince nella misura in cui lascia in ombra il ruolo dell'art. 2 comma I legge 108/1996 rispetto alla attività di rilevazione demandata agli organi amministrativi.

Il periodico Decreto Ministeriale, infatti, esercita un potere di normazione secondaria, nella definizione del TEGM e quindi del tasso-soglia, supportato da una attività induttiva connotata da margini di discrezionalità tecnica legalmente predefiniti e guidati dalla disposizione da ultimo richiamata.

L'attività in questione consiste infatti in una operazione di traduzione di una proposizione "aletica" relativa al tasso medio rilevabile per ciascuna tipologia di operazioni in una proposizione "deontica" di portata generale e astratta relativa al tasso-soglia.

La prima infatti si limita, sulla scorta delle rilevazioni tecniche, ad affermare che nel dato trimestre i tassi praticati (comprensivi di certe componenti) sono stati di un certo livello esprimibile in cifra percentuale: il TEGM.

La seconda definisce, sulla scorta di una mera operazione matematica che tale TEGM aumentato del 1,7 % deve essere considerato tasso-soglia di tipo usurario.

Nella effettuazione della rilevazione finalizzata alla dichiarazione della media dei tassi praticati il Ministero deve procedere attraverso una tecnica economico-finanziaria corretta, ma è tenuto anche ad interpretare l'art. 2 comma I della legge 108/1996 per definire le componenti che devono rientrare nel computo del TEGM.

Deve quindi potersi predicare un controllo della autorità sulla legittimità dell'atto normativo che ne scaturisce, incentrato sulla verifica della corretta interpretazione, ad opera della autorità amministrativa del disposto legale attributivo del potere e dei limiti di correttezza logica delle rilevazioni tecniche e del loro substrato applicativo.

In specie, ove il Decreto Ministeriale, nelle proprie rilevazioni, non abbia considerato certi costi, che invece avrebbe dovuto tenere in conto ai sensi dell'art. 2 comma I legge 108/1996, non può negarsi l'esistenza del potere di disapplicazione dell'atto di normazione secondaria ai sensi dell'art. 4 e 5 dell'allegato E legge 2248/1865: al giudice penale in ogni caso d'ufficio, e al giudice civile - pur sempre d'ufficio -, ma previa deduzione dei motivi di illegittimità dell'atto ad opera della parte che ne abbia interesse.

Tale ultima impostazione, intermedia, è stata invero perseguita da accorta giurisprudenza di merito, sia pure con divergenti esiti quanto a portata e conseguenze dell'esercizio del potere disapplicativo.

Invero, secondo alcuni giudici di primo grado, la omessa considerazione di commissioni correlate al credito da rapporto di corrispettività (come le commissioni di massimo scoperto) ovvero di spese che dovrebbero essere rilevate dal Decreto Ministeriale si tradurrebbe in una causa *tout court* di illegittimità dello stesso, che dovrebbe essere disapplicato con la conseguente insussistenza di tasso soglia applicabile in relazione al caso concreto e, quindi, non configurabilità della fattispecie usuraria (cfr. Trib. Lecce, gip, 6 marzo 2008, n. 158, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, 1550).

Secondo altri, invece, occorrerebbe procedere ad una disapplicazione selettiva del Decreto Ministeriale nella parte in cui ha erroneamente omesso di considerare costi o corrispettivi del credito che avrebbero *ex lege* dovuto rientrare nel calcolo del TEGM per il periodo considerato, non essendo quindi preclusa, attraverso l'emendamento di tali vizi di legittimità, da parte del giudice, la ristrutturazione di un tasso soglia comunque in via autonoma sulla scorta delle rilevazioni già effettuate e contenute nelle tabelle ministeriali (cfr. Tribunale Palmi, 29 ottobre 2004, in banche dati redazione Giuffrè; Tribunale di Trani, gip, 26 settembre 2007, inedita; Tribunale Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, in *Guida al diritto*, 2008, 79 ss.; Tribunale Forlì, gip, 9 settembre 2006; Tribunale Ascoli, gip, 6 marzo 2008).

Ritiene questo Tribunale che, ferma restando la interpretazione coerente con la struttura della norma di cui all'art. 644 comma IV c.p. quanto alla valutazione in concreto dell'interesse usurario nel caso sottoposto a scrutinio, non sia in astratto da precludersi la eventuale disapplicazione del Decreto Ministeriale che sia frutto di procedimento viziato da violazione dell'art. 2 comma I legge 108/1996 o di illogicità nell'esplicazione della discrezionalità tecnica sottesa alle rilevazioni statistiche del TEGM, solo entro questo limitato campo trovando spazio le conseguenze, sugli esiti delle valutazioni giurisdizionali, del procedimento amministrativo descritto dalla norma da ultimo richiamata.

Ciò premesso dal punto di vista generale occorre, nel caso di specie, valutare, alla stregua della fattispecie di cui all'art. 644 c.p., quale fosse il tasso di interesse effettivo globale (determinato secondo i criteri sopra richiamati anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità penale) e confrontarlo con il tasso soglia fissato per il trimestre di riferimento, salva eventuale verifica, sussistendone i presupposti, della legittimità del medesimo atto di normazione secondaria.

In ordine alle Commissioni di Massimo Scoperto in particolare occorre aderire alla impostazione sopra richiamata della Giurisprudenza di Legittimità che ritiene anche esse una componente del corrispettivo del credito che deve quindi confluire nel calcolo del tasso effettivo globale.

Peraltro, il Ministero del Tesoro fino al 2009 nella computazione del TAEG medio ha omesso di ricomprendere, nelle tabelle per ciascun tipo di operazione (ed in specie per i rapporti da conto corrente e da affidamento bancario), le commissioni di massimo scoperto nel tasso medio rilevato.

Non ha tuttavia omesso di rilevare, a parte, il tasso medio delle CMS ma lo ha riportato in nota alle tabelle per ciascun tipo di operazione.

Orbene il contenuto prescrittivo integrativo del disposto della legge 108/1996 (art. 2) e dell'art. 644 c.p. risulta riportato nel disposto dei Decreti Ministeriali di specificazione tecnica del tasso soglia con la seguente dicitura (si veda a titolo esemplificativo il DM 20-12-2007; ma il contenuto è analogo per gli altri decreti ministeriali anteriori al 2009): "tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108... sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A)".



In altri termini il tasso medio ed il conseguente tasso soglia sarebbe – ad una ponderazione meramente letterale della norma secondaria sopra richiamata – quello indicato *all'interno* della sola tabella.

Quindi il Decreto Ministeriale risulta illegittimo e va disapplicato nella parte in cui prescrive di considerare per la definizione del Tasso effettivo globale medio e del tasso soglia esclusivamente i tassi di interesse indicati nella tabella (che non ricomprendono le CMS).

Tuttavia è solamente tale ultimo profilo prescrittivo del decreto e non la sua totalità ad essere illegittimo, essendo invece ben possibile integrare il tasso medio con le rilevazioni inserite in nota alla tabella, disapplicando il decreto nella parte in cui inserisce la rilevazione autonoma della CMS non nella tabella dei tassi soglia, a prescindere poi dalla modalità di identificazione del tasso soglia essendo parimenti coerenti con il dettato normativo della norma primaria in relazione alla quale va effettuata la disapplicazione della norma secondaria:

- i) rideterminare un tasso soglia a partire dal tasso medio degli interessi e oneri incrementato del tasso medio, per quelle operazioni o rapporti, delle CMS e confrontare tali tassi soglia generali e astratti con il TEG in concreto applicato da elaborarsi in relazione al rapporto con computo unitario di CMS e Interessi e oneri;
- ii) determinare un tasso soglia per gli interessi e un tasso soglia per le CMS in modo autonomo e confrontare tali tassi con i rispettivi TEG per interessi e CMS in concreto rilevati.

Infatti il tasso soglia è indicato nei Decreti Ministeriali nell'aumento della metà dei singoli tassi medi rilevati: invero anche il tasso soglia rilevato a parte per la CMS dovrebbe essere per ciascuna operazione incrementato della metà e inserito, *disapplicando la disarticolazione tra tabella e nota* in quanto non conforme alle prescrizioni di legge sulla compilazione dei Decreti Ministeriali di rilevazione, ma appunto inserendo nella tabella anche il contenuto della nota circa la rilevazione del tasso medio (poi da incrementarsi) delle CMS.

Ciò posto analizzando gli esiti in concreto della CTU contabile svolta nel corso del presente giudizio risulta che l'ausiliario tecnico ha, con riguardo ai trimestri successivi al 2009 effettuato comparazione del tasso effettivo globale comprensivo anche degli oneri derivanti dalla applicazione di commissioni di massimo scoperto (v. Relazione di CTU contabile depositata il 14-6-2013) e confrontandolo con il tasso soglia determinato in ragione dei decreti ministeriali (che a partire dalle rilevazioni periodiche per quell'anno come si è visto considerano anche il tasso medio praticato per le CMS come base per il computo del tasso soglia).

Ha escluso che per tali periodi fosse rilevabile un superamento del limite usurario.

Invece l'originaria CTU ha effettuato un confronto del tasso effettivo globale per i periodi trimestrali dal 2002 (anno di accensione del conto) fino al 2009 senza considerare la CMS e confrontandolo esclusivamente con il tasso soglia determinato con riguardo ai soli interessi dai decreti ministeriali.

Per le ragioni giuridiche sopra esposte tale metodo di calcolo non può essere condiviso.

È stata quindi disposta integrazione della CTU contabile tale da confrontare il tasso delle CMS con il tasso soglia relativo alle stesse considerato a parte dai Decreti Ministeriali anche anteriori al 2009 (v. supra).

Delle due metodologie di calcolo alternative condivisibile perché comporta una ridefinizione del tasso soglia in conformità alle disposizioni di legge come sopra interpretate.

In particolare deve trovare accoglimento la prima ipotesi di calcolo proposta dal CTU è sul piano tecnico accettabile posto che il TEG soglia di confronto è individuato (in coerenza con la prima

soluzione di disapplicazione dei DM illegittimi sopra proposta: v. punto i)) mediante incremento del tasso soglia per i soli interessi del tasso soglia rilevato incongruamente in modo autonomo dai Decreti Ministeriali per quel che concerne il tasso della CMS.

Mediante tale computo è emerso un superamento del limite soglia di usurarietà (v. pag. 25 Integrazione CTU punto 1)) nei seguenti trimestri: II trimestre 2005, I trimestre 2006, III trimestre 2006, II trimestre 2007, IV trimestre 2007, II trimestre 2008 e I trimestre 2009.

Dopodichè il CTU ha correttamente escluso per i trimestri in questione dalle annotazioni contabili del conto e dal saldo finale ogni onere non solo relativo alle CMS ma anche agli interessi.

Tale soluzione è corretta posto che l'art. 1815 c.c. stabilisce con disposizione di tipo sanzionatorio che in caso di violazione della norma imperativa di cui all'art. 644 c.p. per i periodi di superamento del limite soglia non sia dovuto alcunchè a titolo di interesse o onere.

In definitiva a credito della banca è risultato una somma pari ad € 163.173,72.

Non fondata è l'eccezione di nullità della CTU.

Al riguardo si osserva in primo luogo che "la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ." (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12822 del 06/06/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014), sicchè "la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all'art. 192 cod.proc.civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12004 del 25/05/2009).

Per altro verso e più specificamente in specifico "la presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 cod.proc.civ. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8184 del 06/06/2002; Sez. 1, Sentenza n. 18132 del 19/12/2002).

Orbene, nel caso di specie, la nomina a membro del c.d.a. del CTU dott. [REDACTED] della predetta società è avvenuta il 29-4-2014 con iscrizione nel registro delle imprese in data 13-5-2014 sicchè era comunque conoscibile da chiunque tale nomina alla data del giuramento per le attività integrative di CTU.

In ogni caso che non sussiste quindi la prospettata causa di obbligatoria astensione posto che non ricorrerebbe alcuna delle alternative fattispecie di cui all'art. 51 c.p.c. non avendo alcun interesse nella causa (la società [REDACTED] pur controllata da [REDACTED] ha personalità giuridica autonoma e oggetto sociale del tutto distinto e indifferente alla attività bancaria della controllante; né quindi la società di cui egli è amministratore ha interesse nella causa); non sussiste alcun rapporto di debito-credito tra il [REDACTED] e la [REDACTED] avente natura specifica correlata all'incarico addotto.

D'altro canto le osservazioni addotte dal CTP di parte attrice sono state adeguatamente vagliate e possano logicamente essere valutate anche dal giudicante (scelta dell'una o dell'altra formula di conteggio degli oneri in rapporto all'affidato) in fase decisoria. Non si sono viepiù palesati elementi di eventuale anche solo accennata parzialità del CTU rispetto alle parti né sussistono pertanto ragioni per la rinnovazione della CTU con sostituzione del consulente.

Nel merito le ribadite osservazioni e contestazioni alla CTU non sono fondate.

Non sono accoglibili le censure relative al metodo di calcolo utilizzato per la considerazione degli oneri in rapporto all'affidato: la CTU ha utilizzato metodo conforme a quello proposto dalle istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione dei tassi medi. È indubbio che, poiché in concreto tale metodo non è meno corretto (sul piano strettamente tecnico matematico) rispetto ad altri (qualcuno anche quello proposto dal CTP di parte opponente) è comunque da condividersi la scelta del CTU: poiché i dati di confronto costituenti il parametro del giudizio di usurarietà (ossia il tasso soglia) sono determinati a partire da rilevazioni (empiriche) che quel metodo hanno fatto applicazione, ragioni di coerenza e omogeneità dei valori da porre a confronto, rendono logicamente e tecnicamente più condivisibile la soluzione proposta dal CTU.

Le ulteriori osservazioni attengono alla scelta di calcolo imposta al CTU dal quesito, l'opzione per le quali essendo conseguenza delle valutazioni interpretative ritenute condivisibili per le ragioni ampiamente esposte più sopra dal Giudicante.

Il Decreto Ingiuntivo emesso per somma superiore a quella oggetto della pretesa monitoria deve essere revocato. Parte opponente deve essere tuttavia condannata a corrispondere in solido a parte opposta la somma di € 163.173,72 oltre interessi convenzionali dalla data della domanda monitoria al saldo.

Le domande restitutorie invece devono essere respinte, sussistendo posizione debitoria elevatissima comunque a carico dei correntisti nonostante l'esito della CTU ed essendo quindi pienamente giustificata la risoluzione del contratto di conto corrente e ogni determinazione conseguente; parimenti per le stesse ragioni sono infondate le dedotte domande risarcitorie.

Parimenti non occorre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica essendo evidente l'assenza di elemento soggettivo doloso del personale della Banca che si è attenuto alle istruzioni della Banca di Italia, mancando anche solo il *fumus* (alla luce delle sentenze della Cassazione Penale riportate) del delitto di cui all'art. 644 c.p. sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Vista la sostanziale soccombenza per la quasi totalità della somma nonostante la minima parziale fondatezza della opposizione le spese di lite vanno regolate ponendole per i 2/3 a carico di parte opponente e compensato invece il residuo per la parziale soccombenza di parte opposta.

Le spese di CTU – essendo essa stata necessaria per accertare la parzialmente fondata eccezione di usurarietà dell'interesse passivo – vanno poste a carico di parte opposta in ragione del principio di causalità che presiede alla regolazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento della opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. Dichiarata tenuta e condannata parti opponenti in solido fra loro a corrispondere a parte opposta la somma di € 163.173,72 oltre interessi convenzionali come richiesti in ricorso (limitati al tasso del 9% annuo) dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
3. Respinge le domande riconvenzionali degli opponenti.
4. Dichiarata tenuta e condannata parti opponenti a rifondere, nei limiti dei 2/3 a parte opposta le spese di lite liquidate per l'intero in € 15.444,50 per compensi professionali oltre accessori di legge. Compensato il residuo. Dispone la distrazione delle spese così liquidate a favore del procuratore costituito di parte opposta.
5. Pone definitivamente e integralmente a carico di parte opposta le spese della CTU come già liquidate in corso di causa.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 4 dicembre 2014

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

IL CASO.it